

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4376 di Giovedì 20 dicembre 2018

Alcune indicazioni sulla formazione per la sicurezza

Formazione sicurezza sul lavoro: problematiche riscontrate, proposte ed indicazioni operative presenti in Regione Piemonte

La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è una misura di tutela e di prevenzione dei rischi lavorativi. In questo lavoro in prima battuta si analizza l'evoluzione del quadro normativo in materia di formazione e il modello di accreditamento dei soggetti formatori nella Regione Piemonte. Sono chiariti i procedimenti del sistema di accreditamento della formazione e orientamento professionale attraverso un'intervista al funzionario pubblico che li coordina e gestisce. Inoltre vengono messe in evidenza le "Indicazioni operative per la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro" con informazioni utili sui requisiti necessari per creare, realizzare e controllare i corsi di formazione.

Successivamente, è svolta un'analisi dei quesiti pervenuti allo sportello informativo della Regione Piemonte INFO.SICURI da parte di diversi soggetti portatori di obblighi e responsabilità, circoscrivendo e approfondendo le tematiche relative alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le domande sono state raggruppate per aree tematiche/figure di riferimento e per ognuna di esse sono state individuate le criticità emergenti provenienti sia dalla difficoltà di interpretazione della normativa sia dai gap presenti in essa.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0597] ?#>

Quesiti a INFO.SICURI

Nel corso del 2016, allo sportello informativo della Regione Piemonte INFO.SICURI sono pervenuti in materia salute e sicurezza sul lavoro. Tra questi, sono stati selezionati i quesiti concernenti la salute e sicurezza sul lavoro che sono stati raggruppati per aree tematiche/figure di riferimento (tabella 1).

Tabella 1: numero di quesiti pervenuti allo sportello INFO.SICURI per tipo di figura di riferimento

FIGURE DI RIFERIMENTO
Lavoratori, dirigenti e preposti
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)
Responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
Formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro
Primo soccorso e antincendio
Altre figure

Per ognuna di queste figure sono emerse alcune criticità riguardanti la formazione che sono riportate in tabella 2.

FIGURE DI RIFERIMENTO	PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE
Lavoratori, dirigenti e preposti	collaborazione con gli organismi paritetici: la normativa, pur prevedendo l'obbligo di collaborazione con gli organismi paritetici, non ha contemplato una sanzione collegata all'inadempimento del datore di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del D.lgs 81/08 può svolgere attività di docenza nei corsi di formazione rivolti ai propri dipendenti anche se non in possesso della capacità didattica.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e RLS territoriali (RLST)	Nelle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la normativa non indica la durata del corso di formazione per i quali occorre rifarsi alla contrattazione collettiva nazionale
Responsabili e addetti al Servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)	Mancata previsione nell'accordo Stato Regioni 128/2016 del requisito dell'esperienza professionale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza del lavoro almeno biennale
Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi	L'accordo Stato Regioni 128/2016 non prevede più come requisito l'esperienza biennale per poter erogare i corsi di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ritenendo evidentemente sufficienti gli standard di qualità previsti nel procedimento di accreditamento regionale.
Lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità	mancata individuazione nell'ASR 53/2012 del numero di ore minimo come tetto di riferimento per la distribuzione delle ore di esperienza annue; non si evidenzia la necessità per il formatore di possedere l'abilitazione per l'utilizzo delle attrezzature.
Formatori in materia di salute e sicurezza del lavoro	Il decreto 6 marzo 2013 fissa solamente la durata minima del corso di formazione (60 ore) senza dare indicazioni circa contenuti, programmi e requisiti che devono avere i soggetti formatori.
Primo soccorso e antincendio	mancata individuazione nel D.M del 10 marzo 1998 dei requisiti per i docenti dei corsi di primo soccorso e antincendio; l'aggiornamento, reso obbligatorio all'art. 37 del D.lgs. 81/08, non è ancora stato disciplinato ciò che concerne la durata e la periodicità
Altre figure	amianto: la modalità di erogazione e-learning non è prevista per i corsi di abilitazione e aggiornamento la cui durata è di 6 ore nel quinquennio di riferimento; DPI di terza categoria: è richiesto l'addestramento ma nel D.lgs. 81/08 non è indicato il numero di ore.

Tabella 2: principali criticità emerse allo sportello INFO.SICURI per tipo di figura di riferimento

Tratto da:

Prevenzione in corso N. 4/2018 - Formazione sicurezza sul lavoro: problematiche riscontrate, proposte ed indicazioni operative presenti in Regione Piemonte ? a cura di Eleonora Luino (pdf)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it